

In questo numero:

Personale

- 1** Una tantum di 200 euro a luglio
- 5** Casi residuali di ANF dopo l'introduzione dell'AUU
- 12** Rassegna dei pareri Aran sul CCNL del comparto

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Personale

Una tantum di 200 euro a luglio

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Nella busta paga di luglio arriva un'indennità una tantum di 200 euro per i dipendenti che abbiano beneficiato della riduzione dei contributi in almeno una mensilità da gennaio ad aprile. Per poter pagare è necessaria una dichiarazione da parte dei dipendenti. Con il messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022 sono state fornite le prime indicazioni operative. Manca ancora la circolare sugli aspetti applicativi della norma.

L'indennità una tantum ai dipendenti

Ai lavoratori dipendenti che, nel primo quadrimestre, abbiano beneficiato dell'esonero contributivo per almeno un mese hanno diritto a un'indennità una tantum di 200 euro da pagare nella retribuzione erogata nel mese di luglio.

L'art. 31 del D.L. 50/2022 (pubblicato nella G.U. n. 114 del 17/05/2022) ha previsto l'erogazione di una *una tantum* per far fronte all'emergenza energetica collegata alla congiuntura politica ed economica.

Gli onerosi adempimenti gestionali vengono ancora una volta messi sulle spalle dei datori di lavoro a pochissimi mesi dalla non semplice applicazione della riduzione dei contributi dello 0,80% (pochi spiccioli). L'erogazione verrà compensata nel mese di luglio 2022 secondo le indicazioni che "saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale" nella denuncia previdenziale.

Il messaggio Inps n. 2397/2022 chiarisce, con una interpretazione decisamente diversa rispetto alla lettera della norma, che la compensazione deve essere recuperata "nella denuncia di competenza del mese di luglio 2022".

...e agli altri beneficiari

L'art. 32 prevede l'erogazione dell'indennità anche ai seguenti soggetti:

- titolari trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022, reddito Irpef 2021 non superiore a 35.000 euro (al netto di TFR, abitazione principale ed arretrati a tassazione separata). L'indennità verrà erogata dall'Inps con la mensilità di luglio (c. 1-7);
- lavoratori domestici con contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto (c. 8). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;
- titolari di Naspi o DisColl nel mese di giugno 2022 (c. 9). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps;
- titolari di disoccupazione agricola nel 2022 di competenza 2021 (c. 10). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps;
- titolari di contratti di co.co.co. attivi alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla gestione separata e privi di altre forme previdenziali obbligatorie con reddito derivante dai suddetti rapporti inferiore a 35.000 euro nel 2021 (c. 11). Il pagamento

verrà effettuato dall'Inps a domanda, a condizione che non siano titolari di trattamenti pensionistici;

- lavoratori stagionali del turismo, di stabilimenti balneari, dello sport e dello spettacolo che, nel 2021, abbiano beneficiato delle specifiche indennità previste per i predetti settori ai sensi dell'art. 10, c. 1-9, D.L. 69/2021 e dell'art. 42 D.L. 73/2021) (c. 12). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps;

- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno almeno 50 giornate con reddito derivante dai suddetti rapporti inferiore a 35.000 euro nel 2021 (c. 13). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;

- lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 e reddito derivante dai suddetti rapporti inferiore a 35.000 euro (c. 14). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;

- titolari di contratti di prestazione occasionale nel 2021, privi di partita iva, (art. 2222 c.c.) con l'accredito di almeno un contributo mensile nel 2021 e privi di iscrizione a forme di previdenza obbligatoria. non sono previsti vincoli reddituali (c. 15). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;

- venditori a domicilio titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e iscritti alla gestione separata con reddito 2021 con reddito derivante dalle predette vendite inferiore a euro 5.000 (c. 16). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;

- nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza (c. 18). L'indennità è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio.

Nelle casistiche indicate nei commi da 9 a 16 l'indennità verrà corrisposta direttamente dall'Inps dopo che i datori di lavoro avranno inviato le denunce contenenti gli importi erogati.

Il recupero in UniEmens

Il messaggio Inps n. 2397/2022 ha fornito le indicazioni per il recupero dell'indennità nel flusso UniEmens: i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;

- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;

- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "35", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";

- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

La compensazione potrà essere effettuata solo nel mese di luglio e l'importo andrà recuperato sul versamento in F24EP relativo alla Cpdel.

La preventiva dichiarazione

Per i dipendenti che hanno beneficiato dello sgravio contributivo per almeno una mensilità tra gennaio e aprile, l'indennità viene erogata automaticamente dal datore di lavoro a condizione che il dipendente dichiari quanto segue:

- non essere titolare di una prestazione pensionistica (art. 32, comma 1);

- non beneficiare di reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18). Non è chiaro se il reddito di cittadinanza riguardi solo il dipendente ovvero anche uno dei componenti il nucleo.

L'indennità può essere erogata una sola volta anche nel caso in cui vi siano più rapporti di lavoro. Il messaggio Inps n. 2397/2022 chiarisce che il dipendente dovrà dichiarare di "non avere fatto analogha richiesta ad altri datori di lavoro". Nel caso in cui un dipendente abbia beneficiato dell'indennità da più datori di lavoro l'Inps comunicherà l'importo della compensazione da recuperare sul dipendente. La somma indebitamente riconosciuta verrà ripartita in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Seppure in assenza di indicazioni in merito, per i dipendenti assunti in corso d'anno sarà necessario chiedere se in precedenti rapporti di lavoro abbiano beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,80% in almeno una mensilità tra gennaio ad aprile. Anche questa condizione non è richiesta in modo esplicito dalla norma ma deve essere verificata prima di erogare l'indennità. La richiesta risulta superflua per tutti i dipendenti in servizio dall'inizio dell'anno.

In merito alla natura della dichiarazione si ritiene che la stessa possa essere effettuata in forma libera senza la necessità di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Qualora il dipendente non presentasse la dichiarazione il datore di lavoro non potrebbe erogare l'indennità. Può essere importante chiarire al dipendente che, allo stato attuale, non ci sono indicazioni in merito alla possibilità di poter ricevere nei mesi successivi l'una tantum.

Dal punto di vista operativo, considerando che gli stipendi vengono pagati il 27 del mese, sarà necessario fissare una data oltre la quale non si accetteranno più le dichiarazioni al fine di consentire la corretta predisposizione degli stipendi.

Una proposta di modulistica

I datori di lavoro si trovano in una situazione quantomeno singolare in quanto devono richiedere ai dipendenti le dichiarazioni in assenza delle necessarie istruzioni che verranno fornite dall'Inps in una circolare di prossima emanazione. Il rischio è di dover chiedere ulteriori specifiche nel caso in cui i modelli proposti non risultino conformi. Potrebbe quindi essere opportuno attendere ancora qualche giorno.

In ogni caso si propongono i seguenti modelli.

INFORMATIVA AL DIPENDENTE

L'art. 31 del D.L. 50/2022 ha previsto l'erogazione di una indennità una tantum di 200 euro da erogare nella mensilità di luglio 2022 ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre abbiano beneficiato dell'esonero contributivo per almeno un mese.

A tal fine è necessario che i dipendenti presentino all'ufficio personale l'allegata dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti entro il giorno _____ (indicare eventuali modalità di presentazione: cartacea, pec, mail, ecc.).

L'assenza della dichiarazione non consente l'erogazione dell'indennità una tantum.

ALLA C.A. DELL'UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI _____

Oggetto: indennità una tantum per i lavoratori dipendenti pari ad euro 200,00 ex art. 31 D.L.50/2022.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ C.F. _____

DICHIARA

Barrare le caselle interessate

- di non essere titolare di trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30/06/2022;
- di non appartenere ad un nucleo familiare, in cui un componente percepisca il reddito di cittadinanza;
- di non richiedere il bonus D.L.50/2022 ad altro (eventuale) datore di lavoro, consapevole che l'indennità può essere erogata una sola volta da un unico datore di lavoro anche in presenza di più rapporti;

Riservato ai dipendenti assunti dall'01/01/2022

- di aver beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,80% almeno in uno dei mesi tra gennaio e aprile 2022 presso altro datore di lavoro.

Data, _____

Firma _____

Personale

Casi residuali di ANF dopo l'introduzione dell'AUU

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Dal marzo 2022 l'assegno unico universale ha sostituito gli ANF, salvo alcuni casi particolari. La circolare Inps n. 65/2022, aggiornando i valori delle tabelle, fa il punto della situazione e delle casistiche che rimangono ancora a carico dei datori di lavoro.

Gli ANF ancora vigenti

Dal marzo 2022 è entrato a regime il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico con la pubblicazione del D.Lgs. 230/2021.

La riforma riconosce a tutti i genitori con figli fino a 21 anni l'assegno unico di importo variabile in base all'ISEE per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il febbraio dell'anno successivo. Indipendentemente dalla situazione ISEE è previsto un importo minimo senza distinzione tra lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati o non occupati. Ai fini dell'assegno unico si considerano a carico i figli facenti parte del nucleo familiare ai fini Isee. In mancanza di quest'ultimo si considerano i figli autodichiarati nella domanda e si riconosce l'importo minimo.

In relazione all'AUU il nuovo beneficio economico sostituisce l'assegno per il nucleo familiare per quanto attiene ai figli a carico con decorrenza marzo 2022 (art. 4, DPR 797/1955 e art. 2 D.L. 69/1988).

Per quanto attiene l'ANF il decreto ne prevede l'abrogazione "limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili" (art. 4, DPR 797/1955 e art. 2 D.L. 69/1988). Ne consegue che alcune tabelle vengono abrogate mentre altre dovrebbero rimanere. La circolare n. 65/2022 chiarisce che rimangono in vigore le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C E 21D.

Tabella	Descrizione	Vigenti
11	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili	NO
12	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili	NO
13	Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili	NO
14	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile	NO
15	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile	NO

16	Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile	NO
17	Entrambi i genitori, almeno un figlio maggiorenne inabile	NO
18	Un solo genitore, almeno un figlio maggiorenne inabile	NO
19	Nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli	SI
20A	Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)	SI
20B	Nuclei monoparentali (*) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)	SI
21A	Nuclei familiari (*) senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili)	SI
21B	Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)	SI
21C	Nuclei familiari (*) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile)	SI
21D	Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile)	SI

Ai sensi del D.L. 69/1988 vengono adeguate le tabelle con i nuovi livelli reddituali per il periodo 01/07/2022-30/06/2023. La rivalutazione considera l'aumento dell'1,9% l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi tra l'anno 2021 e il 2020.

L'assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto dal datore di lavoro dietro presentazione della relativa richiesta da parte del lavoratore. Fatti salvi i casi di decorrenza del diritto durante l'anno, l'assegno viene, di norma, corrisposto per il periodo che va dal 1° luglio dell'anno in cui si presenta la domanda e fino al 30 giugno dell'anno successivo. Qualora permangano i requisiti che danno diritto all'assegno, si deve riformulare la relativa richiesta nell'anno successivo; in caso contrario, la corresponsione viene sospesa.

La misura dell'assegno in questione dipende, essenzialmente, da due fattori:

- il nucleo familiare, vale a dire la sua numerosità e la sua composizione;
- il reddito complessivo del nucleo, che incide, in modo inversamente proporzionale, sull'assegno (all'aumentare del reddito, l'assegno diminuisce).

Di fronte, quindi, ad una richiesta di assegno per il nucleo familiare, bisogna determinare, innanzitutto, se il richiedente sia uno dei soggetti aventi diritto, se è in possesso dei relativi requisiti, e, di seguito, quali siano i soggetti che fanno parte il nucleo familiare ed, infine, quali siano tutte le componenti del reddito complessivo dello stesso nucleo. Vediamo, in breve, questi elementi.

Gli aventi diritto

I soggetti che, nell'ambito di una pubblica amministrazione, possono aver diritto all'assegno nucleo familiare sono rappresentati da:

- i lavoratori subordinati, indipendentemente che il contratto sia a tempo indeterminato, a tempo determinato, di formazione e lavoro, a orario pieno o a part-

time. A questo proposito, si ricorda che il comma 12 dell'art. 55 del Ccnl 21/05/2018 stabilisce che "Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia". Pertanto, tale trattamento non viene riproporzionato all'impegno lavorativo. A nulla rileva, altresì, che il dipendente sia in servizio oppure sia assente per malattia, infortunio, congedo per maternità o paternità, congedo parentale, malattia del bambino, congedo matrimoniale, disponibilità, sciopero, sanzione disciplinare, distacco o permesso sindacale, permessi per assistenza ai portatori di handicap o richiamo alle armi. A proposito di tali assenze, si veda la circolare Inps n. 110/1992. L'assegno compete anche in caso di assenza ingiustificata (circolare Inps n. 106/1999) e per il periodo di preavviso non lavorato, nel limite massimo di tre mesi e se corrisposto direttamente al dipendente. Non compete se l'indennità sostitutiva del preavviso viene corrisposta agli eredi del dipendente deceduto;

- i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali. Nel caso di dipendenti in aspettativa sindacale o per mandato politico, l'assegno è corrisposto direttamente dall'Inps (circolare Inps n. 12/1990);
- i titolari di pensione, con l'avvertenza che se il soggetto è anche lavoratore subordinato, l'assegno può essere percepito o unitamente alla pensione o con il reddito da lavoro dipendente, ma non in entrambi i casi.

Il nucleo familiare

La composizione del nucleo familiare è stata fortemente semplificata con l'introduzione dell'assegno unico.

Si precisa che nel caso in cui il richiedente sia un cittadino straniero, lo stesso deve avere la residenza in Italia; i suoi familiari fanno parte del nucleo se sussiste una delle seguenti condizioni:

- siano residenti in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea;
- siano residenti all'estero, ma lo stato estero, di cui lo straniero è cittadino, riserva il medesimo trattamento ai cittadini italiani;
- esista una convenzione fra l'Italia e lo stato estero, come sopra identificato, in materia di trattamenti di famiglia e a condizione che i suddetti familiari non abbiano diritto all'assegno nucleo familiare o trattamento analogo nello stato estero.

Si sottolinea che, per il principio contenuto nel nostro ordinamento, secondo il quale il rapporto di coniugio è monogamico, nel nucleo familiare può essere incluso un solo coniuge (messaggio Inps 29 settembre 2006, n. 25928).

Le unioni civili

Il riconoscimento degli ANF ai componenti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso trova fondamento nell'art. 1, comma 20, della L. 76/2016 secondo la quale "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La

disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184” (circ. Inps n. 84/2017).

Il matrimonio contratto all'estero tra cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli stessi dell'unione civile prevista dalla normativa italiana.

Nella domanda per gli ANF dovrà essere barrato lo stato di "unito civilmente" che fa riferimento all'art. 1, c. 3, della L. 76/2016 e si dovrà fare riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

Il reddito

Il reddito complessivo da prendere a riferimento per determinare il diritto e la misura dell'assegno è dato dalla somma dei redditi complessivi del richiedente e dei soggetti che fanno parte del nucleo familiare. Non sono da considerare i redditi del coniuge legalmente ed effettivamente separato ovvero quando risulti che lo stesso abbia abbandonato la famiglia (circolare Inps n. 12/1990). Come periodo temporale, si fa riferimento all'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno per il quale viene presentata la richiesta di assegno. Così le richieste che riguardano il periodo 01/07/2022 – 30/06/2023 dovranno contenere i redditi complessivi relativi all'anno 2021 mentre una eventuale richiesta presentata per il primo semestre 2022 deve far riferimento al reddito 2019. Ai fini che qui rileva, fanno parte del reddito complessivo:

- il reddito complessivo soggetto a tassazione ordinaria e risultante dalla dichiarazione dei redditi (modello Unico, 730, ecc.). Tale reddito risulta al lordo degli oneri deducibili (si veda messaggio Inps n. 20058/2005). A tal fine, giova sottolineare che il reddito derivante dall'abitazione principale è da considerare al lordo della relativa deduzione (messaggio Inps n. 13065/1994), mentre il reddito da lavoro dipendente è da considerare al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali obbligatorie per legge. Per quanto riguarda il reddito da terreni, lo stesso è da considerare pari alla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo e rilevante ai fini Irpef (messaggio Inps n. 5519/2005). Le perdite da partecipazione in società di persone con contabilità ordinaria non riducono il reddito complessivo, ma sono portate in diminuzione del reddito positivo conseguito in altre società di persone ovvero in anni successivi, mentre per quanto riguarda le perdite da partecipazione, alle stesse sono riservati trattamenti differenziati in base al tipo di società e all'anno in cui tali perdite sono state conseguite. Sono, altresì, da considerare gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato, mentre sono esclusi quelli corrisposti per il mantenimento dei figli. Nel caso in cui il provvedimento del giudice non specifichi questa suddivisione, si presume reddito il 50% dell'assegno;

- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a imposta sostitutiva o esenti, qualora l'importo sia superiore a € 1.032,91 annui. Fanno parte di tale categoria reddituale, ad esempio gli interessi sui depositi e sui conti correnti, sia postali che bancari, gli interessi sui titoli di stato (Bot, Cct, ecc.), i premi e le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, le pensioni sociali, le pensioni, le indennità e gli altri assegni corrisposti dal Ministero dell'interno agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti;

- i redditi soggetti a tassazione separata, quali, ad esempio gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e l'indennità sostitutiva del preavviso;

- i redditi prodotti all'estero, nel caso in cui, se fossero stati prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'Irpef;

- i redditi corrisposti da enti internazionali a soggetti residenti in Italia;

- le pensioni corrisposte da istituti previdenziali od organismi esteri.

Alcune categorie, invece, non rientrano nella nozione di reddito complessivo ai fini dell'assegno nucleo familiare. Ne sono esempi:

- il trattamento di fine servizio e il trattamento di fine rapporto;

- le rendite vitalizie erogate dall'Inail;

- le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento;

- le indennità di accompagnamento corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti e le indennità di accompagnamento di tipo risarcitorio (messaggio Inps n. 97/1998);

- le indennità per i ciechi parziali.

Relativamente ai coniugi, con riferimento ai seguenti eventi verificatisi nell'anno precedente, si specifica che:

- in caso di matrimonio, il reddito da prendere a riferimento è quello derivante dalla somma di ciascuno dei coniugi;

- in caso di decesso, il reddito di riferimento è unicamente quello del coniuge superstite;

- in caso di separazione legale, il reddito da considerare si riferisce solo al richiedente.

Il reddito complessivo nelle convivenze

La circ. Inps 84/2017 ha chiarito che ai fini dell'ANF in caso di convivenza ai sensi dell'art. 1, c. 36 e 37, della L. 76/2016 il reddito complessivo è assimilabile a quello dei nuclei familiari coniugali a condizione che nel contratto di convivenza (art. 1, c. 50, della L. 76/2017) risulti con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno nella vita in comune.

Nella domanda per gli ANF dovrà essere barrato lo stato di "convivente di fatto" che fa riferimento all'art. 1, c. 50, della L. 76/2016.

Le condizioni

L'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto da uno solo dei componenti il nucleo familiare e non è compatibile con altro assegno o trattamento di famiglia comunque denominato.

Altra condizione è rappresentata dalla composizione del reddito complessivo, vale a dire almeno il 70 del suddetto reddito deve essere costituito da reddito da lavoro dipendente o da prestazioni che trovano la loro origine nel lavoro dipendente (pensioni, indennità di disoccupazione, indennità di malattia, indennità di maternità, ecc.). Come ha chiarito l'Inps, con la circolare n. 199/2003, ai fini della determinazione del requisito in commento si possono sommare sia i redditi da lavoro dipendente che quelli derivanti da collaborazione coordinata e continuativa.

Le variazioni

Con la presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare, il lavoratore dipendente si impegna a comunicare al datore di lavoro le variazioni che intervengono negli elementi che determinano la misura dell'assegno entro 30 giorni dal verificarsi

delle stesse. Nel caso in cui si realizzi una variazione del nucleo familiare, nel termine suddetto, va presentata una nuova domanda, con barrata la casella “rideterminazione” e specificando la decorrenza.

Poiché, come detto, il reddito da prendere a riferimento per il calcolo dell’assegno è quello dell’anno precedente, lo stesso non può subire variazioni, tranne in caso di ingresso o uscita dal nucleo di soggetti che posseggano redditi rilevanti ai fini dell’assegno stesso.

La variazione di uno degli elementi che determinano l’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in cui si verifica nel caso in cui la stessa comporti l’insorgenza del diritto all’assegno ovvero un aumento della misura dell’assegno. Decorre, invece, dal primo giorno del periodo di paga successivo a quello in cui si verifica nel caso la stessa comporti la perdita del diritto all’assegno ovvero una diminuzione della misura dell’assegno.

La prescrizione

Il diritto all’assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni. Come ha chiarito l’Inps, con messaggio n. 12790/2006, gli assegni arretrati devono essere richiesti e liquidati dal datore di lavoro che nel periodo in questione era controparte nel contratto di lavoro subordinato. Nel caso in cui l’Inps accerti che tale datore di lavoro sia impossibilitato al pagamento, provvede direttamente lo stesso istituto di previdenza.

Il modello di domanda

Risulta evidente come nella domanda di assegno nucleo familiare si debba dare evidenza di tutte le condizioni necessarie per la sua corresponsione nonché degli elementi determinanti per la relativa quantificazione. Dopo una prima parte relativa ai dati anagrafici del richiedente, ai dati del datore di lavoro o della pensione nonché la richiesta di attribuzione ovvero di rideterminazione dell’assegno, con la relativa decorrenza, segue l’indicazione del nucleo familiare. A fronte di ogni componente, oltre ai dati anagrafici e la relazione di parentela con il richiedente, è necessario specificare la posizione (lettera “I” per i familiari che si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Si deve allegare il certificato, o la sua copia autenticata, rilasciato dall’ASL o dalle vecchie Commissioni sanitarie provinciali, se tale certificato non è già stato prodotto).

Nella parte che segue si devono indicare i redditi del nucleo familiare, distinti per dichiarante, coniuge e altri familiari e specificando:

- i redditi da lavoro dipendente e assimilati, che vanno desunti dalla CU sia per i quelli a tassazione ordinaria che separata, con le esclusioni sopra specificate (Tfr, anticipazioni sul Tfr, ecc)
- gli altri redditi, che sono esposti. Si ricorda che i redditi da fabbricati devono essere esposti al lordo dell’eventuale deduzione per abitazione principale;
- redditi esenti, assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva, se superiori a € 1.032,91 annui.

L'ultima parte del modello di domanda è dedicata alle dichiarazioni sostitutive. Sia il coniuge che il richiedente devono attestare che non hanno già richiesto altro trattamento di famiglia. Lo stesso richiedente, inoltre, deve dichiarare che, per i medesimi familiari, non è stata presentata altra domanda di assegno. Infine il richiedente attesta che le notizie indicate nella domanda sono complete e veritiere e che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle notizie fornite entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Il modulo di richiesta contiene anche lo spazio per la liquidazione dell'ANF direttamente al coniuge del richiedente (o al partner nell'unione civile) ai sensi dell'art. 1, c. 559, della L. 311/2004 e del DM 04/04/2005. L'opzione può essere esercitata anche successivamente utilizzando il Mod ANF/559-cod. SR56 (versione unificata con l'ANF/PREST).

Personale

Rassegna dei pareri Aran sul CCNL del comparto

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

L'Aran ha pubblicato alcuni pareri in merito all'applicazione del CCNL del comparto Funzioni Locali. Si riporta una sintesi degli orientamenti più recenti.

Sintesi degli orientamenti Aran

CFL147 – sospensione dal servizio – art. 61, comma 7, CCNL 21/05/2018

La sospensione dal servizio disposta dall'Autorità Giudiziaria ex art. 289 del CPP non rientra nella previsione dell'art. 61, c. 7, del CCNL 21/05/2018 e quindi non può essere riconosciuta l'indennità pari al 50% dello stipendio.

CFL148 - periodo di prova - art. 20, c. 10, CCNL 21/05/2018

Il dipendente a tempo indeterminato vincitore di concorso ha diritto alla conservazione del posto di lavoro durante il periodo di prova. Questo diritto non può essere oggetto di rinuncia da parte del lavoratore.

CFL149 - welfare aziendale- art. 72 CCNL 21/05/2018

Se l'ente non aveva già stanziato in passato risorse per il finanziamento del welfare aziendale sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo, non potrà applicare la disciplina dell'art. 72 del CCNL del 21/05/2018, atteso che il CCNL non prevede altre e diverse forme di finanziamento.

CFL150 - sanzione disciplinare - art. 59, c. 8, lett. ff), CCNL 21/05/2018

La sospensione dal servizio senza retribuzione da 11 giorni a 6 mesi è prevista in caso di assenze ingiustificate in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale: i due requisiti, espressamente indicati (giornata festiva e di riposo settimanale), non devono necessariamente coesistere. Risulta quindi applicabile anche alla continuità con un riposo settimanale non festivo (tipico dei turnisti).

CFL151 - Fondo risorse decentrate - art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018

Le risorse stabili destinate alla performance individuale od organizzativa non interamente distribuite per valutazioni non piene possono essere riportate nel fondo dell'anno successivo.

CFL152 - polizia locale - art. 56-bis CCNL 21/05/2018

Le disposizioni del titolo VI, "sezione per la polizia locale", si applicano al solo personale di polizia locale, inteso in senso stretto, ai sensi della L. 65/1986.

CFL153 - diritto allo studio - art. 45, c. 9, CCNL 21/05/2018

I permessi per diritto allo studio utilizzati in eccedenza rispetto al limite annuale possono essere compensati con eventuale straordinario effettuato e non liquidato.

CFL154 - diritto allo studio e periodo di prova - artt. 20 e 45 CCNL 21/05/2018

I permessi per diritto allo studio possono essere utilizzati anche durante il periodo di prova. Durante il periodo di prova i dipendenti hanno gli stessi diritti degli altri salvo deroghe specifiche. Il permesso sospende il periodo di prova.

CFL155 - risorse variabili - art. 67, c. 6, CCNL 21/05/2018

Gli enti in predissesto possono incrementare le risorse variabili di cui all'art. 67, c. 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, del CCNL 21/05/2018 in quanto si applicano le stesse disposizioni vigenti per gli enti in dissesto (art. 67, c. 6).

CFL156 - retribuzione di posizione e art. 1, c. 557, L. 311/2004 - art. 15, c. 2, CCNL 21/05/2018

L'incarico ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004 prevede due distinti ed autonomi rapporti di lavoro in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuita la posizione organizzativa. Ne consegue che può essere superato il limite di 16.000 euro.

CFL157 - tempo determinato - art. 51, c. 1, CCNL 21/05/2018

Al personale a tempo determinato devono essere riconosciuti i trattamenti accessori connessi alle prestazioni rese al pari del restante personale e devono essere fatti valere sul Fondo delle risorse decentrate.

CFL158 - previdenza complementare vigili - art. 56-quater, c. 1, lett. a), CCNL 21/05/2018

La previdenza complementare dei vigili finanziata con i proventi del codice della strada si applica solo al personale della "polizia locale" in senso stretto (L. 65/1986). Non si applica al personale ausiliario (CdC Emilia Romagna PAR/24/2022).

CFL159 - Malattia nel periodo di prova - art. 20, c. 4 e 5, CCNL 21/05/2018

Durante il periodo di prova l'assenza per malattia è retribuita con lo stesso trattamento economico previsto per gli altri dipendenti (art. 36, c. 10) nel limite massimo di conservazione del posto di sei mesi (art. 20, c. 4). Non è previsto un riproporzionamento del periodo di comporto.